



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

Gentili Imprese Associate,

è stato approvato, nella seduta di ieri 13 maggio 2020 del Consiglio dei Ministri, il decreto “Rilancio”, contenente numerose misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese, che va a confermare ed integrare quanto disposto con i precedenti decreti “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020) e “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Sulla base delle anticipazioni fornite, si richiamano di seguito, alcune delle **principali novità fiscali previste**, in attesa della pubblicazione del testo finale in Gazzetta Ufficiale.

IRAP – SOSPENSIONE VERSAMENTO

Il decreto prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento:

- del saldo Irap dovuto per il 2019;
- della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo verrà determinato applicando alla differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 una percentuale che varia in funzione dei ricavi/compensi del 2019:

- ricavi e compensi 2019 non superiori a 400.000 € percentuale al 20%
- ricavi e compensi 2019 tra 400.000 e 1.000.000 di euro percentuale al 15 %
- ricavi e compensi 2019 tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro percentuale al 10 %

Siamo in attesa delle modalità attuative.

INDENNITÀ DI 600 EURO

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mese di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

CO.CO.CO. - INDENNITÀ 1.000 EURO

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.

PROFESSIONISTI - CASSE di PREVIDENZA PRIVATE - INDENNITÀ

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

ECOBONUS e SISMABONUS

Ecobonus

È previsto l'incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio.

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. È necessario stipulare contestualmente una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre

forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all'incentivo in esame.

DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE in CREDITI d'IMPOSTA – SCONTO in FATTURA

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione):

- ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l'importo sotto forma di credito d'imposta;
- trasformare il relativo importo in credito d'imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013;
4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il **16 settembre 2020**.

REDDITO DI EMERGENZA

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d'IMPOSTA

Riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento (fino all'importo massimo di 60mila euro) sulle spese - sostenute entro il 31 dicembre 2020 - di:

- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Possono usufruirne gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

TRASMISSIONE TELEMATICA

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione dei corrispettivi

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".

PAGAMENTO AVVISI BONARI

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli

esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Si ribadisce che il presente riassunto è stato eseguito con tempestività dai funzionari di Confartigianato basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni fornite dai Ministri nella conferenza stampa di ieri sera ed in base ad alcune bozze che sono trapelate successivamente. Pertanto è indispensabile attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per avere certezza delle disposizioni richiamate nella presente comunicazione.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)